

Repertorio n. 57597

Raccolta n. 20306

Costituzione di cooperativa sociale europea

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattordici, il giorno primo del mese di dicembre, in Roma, piazza Adriana n. 20, innanzi a me dr. Massimo Maria Panvini Rosati notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

Michele Casciani, nato a Roma (RM) il 15 aprile 1965 e residente a Roma (RM), via dei Giochi Istmici n. 28, codice fiscale CSC MHL 65D15 H501Z;

Vittorio Baracchini, nato a Roma (RM) il 14 gennaio 1967 e residente a Roma (RM), via Aventina n. 20, codice fiscale BRC VTR 67A14 H501X;

Enrico Corsetti, nato a Vasto (CH) il 12 novembre 1959 e residente a Roma (RM), via Mercogliano n. 148, codice fiscale CRS NRC 59S12 E372Q;

Giulio Festa, nato ad Avellino (AV) il 22 febbraio 1986 e residente a Montefalcione (AV), via Polcari n. 11, codice fiscale FST GLI 86B22 A509Z;

Raoul Saggini, nato a Firenze (FI) il 27 aprile 1953 e residente a Roma (RM), via Lombardi Franco n. 42, codice fiscale SGG RLA 53D27 D612Q;

Maurizio Tuccillo, nato a Napoli (NA) il 28 aprile

1964 e residente a Napoli (NA), via del Parco Carelli n. 23, codice fiscale TCC MRZ 64D28 F839F;

Livio Giuliani, nato a Roma (RM) il 25 agosto 1950 e residente a Roma (RM), viale Cesare Pavese n. 89, codice fiscale GLN LVI 50M25 H501L;

Nicolaj Blom, nato a Naestved in Danimarca (EE) il 7 giugno 1968 e residente a Søborg in Danimarca (EE), Bakkedraget n. 5;

Piero Santantonio, nato a Roma (RM) il 9 novembre 1967 e residente a Roma (RM), via Chiana n. 35, codice fiscale SNT PRI 67S09 H501P;

Emilia Costa, nata a Messina (ME) il 17 maggio 1937 e residente a Roma (RM), piazza Passo del Pordoi n. 7, codice fiscale CST MLE 37E57 F158B;

Paola Assennato, nata a Roma (RM) il 24 giugno 1960 e residente a Roma (RM), via dei Giornalisti n. 25, codice fiscale SSN PLA 60H64 H501G;

Michele Scala, nato a Napoli (NA) il 27 febbraio 1977 e residente a Napoli (NA), traversa Tommaso De Amicis n. 51, codice fiscale SCL MHL 77B27 F839T. Detti comparenti, cittadini italiani ad eccezione di Nicolaj Blom che è cittadino danese, noti fra loro come affermano, della cui identità personale io notaio sono certo, stipulano quanto segue.

Art. 1

E' costituita una cooperativa sociale europea, retta dal seguente

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, Denominazione, Sede, Succursali, Legislazione applicabile e Durata.

1. E' costituita ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione Europea 22 luglio 2003, n. 2003/1435/CE e della legge della Repubblica Italiana 8 novembre 1991, n.381, la "Istituto Scientifico Giuliano Preparata per la Medicina Cellulare - Cooperativa Sociale Europea - SCE", nel seguito in breve SCE.

2. La sede principale è stabilita in Italia, in Roma, presso l'International Hospital Salvator Mundi, attualmente in viale delle Mura Gianicolensi 67 (I-00152)

3. Succursali sono stabilite:

3.1. in Italia:

3.1.1. in Napoli presso la Società CORPO 2012, viale Gramsci 21 (I-80100),

3.1.2. in altre sedi, che potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione,

3.2. in Danimarca, presso la d.ssa Rikke Blom Rossel, in Gentofte, Kildeskovsvej n. 76,

3.3. in altre sedi in altri Paesi della Unione Europea o associati alla Unione Europea, che potranno essere stabilite dal Consiglio di amministrazione previa ratifica dalla successiva Assemblea Ordinaria;

4. Ai sensi dell'art.10, comma 8, D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, della Repubblica Italiana, la SCE è di diritto "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" - ONLUS- e si applicano alla SCE le previsioni della legge italiana in favore delle ONLUS.

5. Alla SCE si applicano le disposizioni di legge vigenti nella Repubblica Italiana per le cooperative sociali, per quanto non in contrasto con il Regolamento (CE) 2003/1435/CE.

6. I rapporti di lavoro nella SCE saranno disciplinati dalle disposizioni contenute nella Direttiva 2003/72/CE.

7. Lingue ufficiali in uso nella SCE sono l'italiano e l'inglese. Gli atti più rilevanti per la vita sociale, o che comunque interessino la sede e una succursale in Paesi diversi, sono stilati in entrambe le lingue.

8. La costituzione e il trasferimento della sede sociale, nonché la cancellazione, della SCE sono disposte con atto notarile. L'atto costitutivo di una succursale è redatto anche nella lingua locale della succursale medesima.

9. Per eventuali controversie sarà competente il Foro dove ha luogo la sede o la succursale della SCE, il cui atto è interessato dalla controversia. In caso siano implicate più sedi o succursali è competente il Foro di Roma (I), salvo diverse pattuizioni scritte.

Articolo 2 - Finalità, Scopi e Obiettivi

1. La SCE si ispira ai principi delle mutualità nazionali ed internazionali ed esclude qualunque finalità di speculazione privata.

2. In conformità a quanto disposto dalla legge italiana 8 novembre 1991, n.381, la SCE ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini europei attraverso la gestione, sia diretta che per il tramite delle strutture operative dei soci, di servizi socio-

sanitari e delle connesse attività produttive o di ricerca e sviluppo.

3. La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la opportuna gestione in forma associata o collettiva della azienda sociale, nella quale prestano opera soci lavoratori o lavoratori non soci, continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali, ambientali e professionali.

4. La SCE ha le finalità operative di seguito descritte.

4.1 Lo scopo principale della società scientifica è la ricerca e sviluppo (R&D) delle applicazioni della fisica quantistica in medicina e biologia, con orientamento alla diagnosi, la terapia, la ricerca biomedica e le biotecnologie in generale, il cui funzionamento sia basato sulle acquisizioni di fisica quantistica con particolare riferimento a quelle relative alla coerenza nella materia.

La società fonda i suoi principi e determina le sue priorità in base alle evidenze scientifiche e definisce i suoi interessi negli ambiti in cui esiste una interazione biologica dei campi magnetici ed elettromagnetici (EMFs). In tale ambito individua come prioritarie le azioni volte a:

4.2 Lo studio in vitro e in vivo dei meccanismi di azione degli EMFs sull'organismo; la messa a punto e la validazione di protocolli diagnostico/terapeutici basati su EMFs attraverso una serie sistematica di studi clinici; la ricerca e sviluppo orientati alle nuove tecnologie basate sulla interazione dei campi magnetici ed

elettromagnetici con la materia vivente, inclusa la modulazione di correnti ioniche cellulari, la rilevazione di segnali elettromagnetici cellulari, l'accoppiamento tra cellule e onde elettromagnetiche; con ciò introducendo un nuovo paradigma della scienza medica, la medicina cellulare, che integrerà nell'arte medica le nuove acquisizioni e le nuove possibilità terapeutiche derivanti dalle applicazioni della fisica quantistica in medicina, per il quale sarà promossa la formazione di una nuova tipologia di professione medica;

4.3 La costituzione di un osservatorio delle tecnologie esistenti, del mercato e degli eventi avversi dovuti all'uso di EMFs, in collaborazione con l'ICEMS (www.icems.eu);

4.4 La qualificazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori sanitari, psicologi, sociali o ludici per i servizi di cui ai precedenti commi;

4.5 Il trasferimento scientifico e tecnologico ai Servizi Sanitari Nazionali e agli operatori sanitari, psicologi, sociali o gimno-ludici dei Paesi nei quali opera la società di tecnologie, sistemi, dispositivi, processi e metodiche di cui al comma 4.2, per la diffusione e promozione della conoscenza della materia di cui al comma 4.1 e la realizzazione dei servizi di cui ai commi 4.3 e 4.4;

4.6 La pubblicazione - anche on line - di articoli e periodici scientifici o divulgativi per l'obiettivo di cui al comma 4.6;

4.7 La promozione, organizzazione e realizzazione di convegni, seminari, fiere, e di ogni altra iniziativa ritenuta utile al

conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

5. Nell'ambito delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 4, la SCE opererà nel rispetto delle pari opportunità e dell'uguaglianza fra uomini e donne, nell'esercizio del diritto di cittadinanza di soggetti deboli, nel rispetto della libera circolazione negli Stati Membri dell'Unione europea, dell'Area Schengen, dei lavoratori con qualunque qualifica, nel libero accesso all'informazione.

Articolo 3 - Soci, Quote e Capitale sociale

1. I soci possono essere persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Unione Europea o ad uno dei Paesi ad essa associati e si distinguono in soci cooperatori e sovventori.

2. I soci cooperatori si distinguono a loro volta in soci:

2.1. promotori,

2.2. ordinari,

2.3. volontari,

2.4. onorari.

3. Promotori sono i soci cooperatori che partecipano alla costituzione della SCE o alla costituzione delle sue succursali di cui all'art. 1, e coloro cui tale qualifica venga riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime. I soci sovventori sono soci che attraverso la sottoscrizione illimitata di quote sociali finanziano la cooperativa per la realizzazione di determinati

progetti, e i fondi da loro destinati sono legati alla realizzazione dei progetti medesimi.

4. I soci promotori e sovventori e comunque i soci persone giuridiche o con personalità giuridica possono detenere fino a cinque quote sociali.

5. I soci ordinari, persone fisiche, possono detenere una sola quota del capitale sociale.

6. I soci volontari non detengono quote, ma collaborano alle attività della SCE rispettandone l'ordinamento. I soci onorari possono non detenere quote sociali.

7. I soci persone giuridiche, con personalità giuridica o persone fisiche che non siano soci volontari, e i soci sovventori votano in Assemblea con tanti voti quante sono le quote sociali detenute nel limite di cinque. Tuttavia ai soci sovventori non può essere attribuito più del venticinque per cento del totale dei diritti di voto. I soci volontari non votano.

8. La quota sociale è di euro 2.500 (duemilacinquecento) e deve essere versata per un quarto nella cassa della SCE all'atto della iscrizione o della sottoscrizione dell'atto costitutivo. La restante parte della quota sociale deve essere versata entro tre mesi dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione conforme dello stesso Consiglio, e comunque entro cinque anni dalla sottoscrizione.

9. Fermo il limite minimo di euro 30.000 (trentamila) stabilito dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1435/2003, il capitale sociale

sottoscritto ammonta alla somma delle quote sociali sottoscritte, che non può essere inferiore a dieci detenute da parte di almeno dieci soci, appartenenti almeno a due Paesi membri della Comunità europea. Il capitale sociale versato ammonta alla somma delle parti di quota versate dai soci.

10. Il capitale versato dai soci sovventori è vincolato alla realizzazione di particolari progetti.

Articolo 4 - Organi e Garanti

1. Gli organi sociali hanno durata triennale e sono:

1.1 l'Assemblea generale, che è ordinaria o straordinaria e per i cui quorum costitutivi e deliberativi si applica quanto stabilito dall'art. 2368 c.c., mentre per la convocazione si applica l'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio. Per il diritto di voto si applicano l'art. 59 di detto regolamento e l'art. 2538 c.c.. Ai soci persone giuridiche e sovventori spettano tanti voti quante sono le quote possedute;

1.2 il Consiglio di Amministrazione, costituito in accordo con l'art. 2519 c.c. secondo le modalità che trovano applicazione per le società a responsabilità limitata, operante secondo quanto stabilito dall'art. 2542 c.c.. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da soci cooperatori, ed è presieduto dal Presidente che è il legale rappresentante e capo della organizzazione della SCE. Entrambi sono nominati per un triennio dalla Assemblea.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, anche in teleconferenza, almeno trimestralmente, con preavviso di almeno tre giorni. In caso

di sospensione o impedimento per almeno un trimestre del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Consigliere di amministrazione più anziano fino al reintegro del Presidente;

1.3 il Direttore dell'Istituto, nominato dall'Assemblea in accordo con l'art. 2396 c.c.. Il Direttore attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente ed è il Capo del personale, del quale è responsabile per la sicurezza del lavoro, nonché il responsabile della amministrazione. Sovrintende alla realizzazione dei progetti di ricerca. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione;

1.4 il Consiglio Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione. E' composto da personalità scientifiche di chiara fama; delibera e sovrintende i programmi scientifici con il fondo di dotazione stabilito dall'Assemblea o con altri fondi ottenuti da sovventori o istituzioni pubbliche o private a scopo di ricerca e sviluppo. Il Comitato scientifico è costituito dai Soci Onorari e da ricercatori di chiara fama, in numero non minore di due, nominati per un quinquennio dal Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte anche il direttore dell'Istituto e i direttori delle succursali. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Soci Onorari;

1.5 il Collegio dei Probiviri esercita la funzione di organo di vigilanza e di revisione dei conti ed è perciò presieduto da un professionista iscritto all'albo dei Revisori dei conti. E' composto da almeno cinque membri di cui due, oltre il presidente, esercitano la funzione di sindaci effettivi e due quella di sindaci supplenti.

Il Collegio dei Probiviri delibera sull'ammissione dei nuovi soci e sulle eventuali decadenze; è eletto per un triennio dalla Assemblea.

Il Presidente è nominato previa designazione del Collegio dei Probiviri sentito il Comitato dei Garanti;

1.6 il Presidente Onorario, che è Socio Onorario, designato nell'atto costitutivo, e partecipa senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato dei Garanti;

1.7 il Comitato dei Soci Onorari, designati nell'atto costitutivo o nominati dall'Assemblea, che designa il presidente del Comitato Scientifico e quello del Collegio dei Probiviri. Il Comitato è presieduto dal Presidente Onorario.

2. Sono Garanti le persone giuridiche, fondazioni, associazioni di utenti e consumatori o associazioni di tutela ambientale o di tutela della salute e soci sovventori che sottoscrivono in tale qualità l'atto costitutivo o che sono ammesse a richiesta a esercitare tale ruolo dal Collegio dei Probiviri. Garantiscono il perseguimento dello scopo sociale. Sono uniti in un Comitato che decide autonomamente la propria organizzazione.

Articolo 5 - Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da minimo tre membri, compreso il Presidente. Ogni succursale estera vi è rappresentata da un membro designato dalla succursale medesima, che ne espleti funzioni di direzione equivalenti localmente a quelle del direttore dell'Istituto.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

2.1. ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta le necessarie deliberazioni, definendo le linee guida delle attività della società;

2.2. delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

2.3. su proposta del Presidente, delibera il piano triennale di attività dell'Istituto, il numero e le mansioni dei lavoratori per impiegati;

2.4. delibera i regolamenti;

2.5. delibera la apertura di nuove succursali, salvo ratifica della prima Assemblea successiva alla deliberazione;

2.6. dispone delle risorse finanziarie della SCE, e delibera l'accesso a contributi e finanziamenti, secondo quanto stabilito al precedente articolo 4 e secondo quanto previsto nel bilancio di previsione, ovvero deliberandone la variazione;

2.7. delibera gli emolumenti degli altri Organi sociali, salvo il Presidente. Gli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono stabiliti dall'Assemblea Ordinaria e le loro eventuali trasferte sono autorizzate dal Presidente;

2.8. delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in società private aventi scopi coincidenti con quelli di cui al precedente art. 2 comma 4, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono membri di diritto del Consiglio Scientifico.

Articolo 6 - Il Presidente

1. Il Presidente:

1.1. sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;

1.2. predispone, con la collaborazione del Direttore dell'Istituto, sentito il Comitato Scientifico dei Ricercatori, il piano triennale,

1.2.1. il bilancio di previsione o le sue variazioni e il conto consuntivo,

1.2.2. i regolamenti,

1.2.3. ogni altro provvedimento da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione, che convoca e presiede secondo quanto stabilito dal c.c.;

1.3. sovrintende l'attività di ricerca ed assume le opportune deliberazioni;

1.4. sovrintende, sentito il Direttore dell'Istituto, le attività tecniche, amministrative e la erogazione dei servizi della SCE e adotta le opportune deliberazioni;

1.5. propone al Collegio dei Probiviri la radiazione o la sospensione dei soci cooperatori, sentito il Direttore dell'Istituto;

1.6. cura le relazioni esterne e la comunicazione della SCE;

1.7. assume i lavoratori non soci nel rispetto del numero e secondo le mansioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

1.8. conferisce, sentito il Direttore dell'Istituto, gli incarichi di livello dirigenziale, ove deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

1.9. delibera la ammissione dei nuovi soci, su parere vincolante del Collegio dei Probiviri.

2. Il presidente è membro di diritto del Consiglio Scientifico dei Ricercatori.

Articolo 7 - Le funzioni dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Probiviri in veste di Revisori dei conti verifica la proposta del bilancio preventivo e del conto consuntivo predisposti dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7 comma 1.2.2, e trasmette una relazione in merito al Consiglio di Amministrazione prima della sua deliberazione. A tal fine verifica ogni documento di entrata o di spesa, secondo quanto ritenuto opportuno.

2. I Revisori dei conti hanno potere di ispezione contabile su ogni sede o succursale della SCE. A tal fine nel bilancio di previsione della SCE deve essere previsto un fondo per le eventuali trasferte di un solo Revisore per volta, in funzione di Ispettore, al quale fondo si potrà attingere su disposizione del Presidente del Collegio. L'Ispettore relaziona al Collegio che relaziona al Consiglio di Amministrazione e facoltativamente alla prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria successiva all'ispezione.

3. Il Collegio per la revisione dei conti viene convocato dal Presidente, anche in teleconferenza, almeno due volte l'anno, con preavviso di almeno una settimana.

4. In caso di impedimento di uno dei Probiviri con incarico di sindaco effettivo a partecipare ai lavori del Collegio, il presidente convoca uno dei Probiviri con incarico di sindaco supplente anche al fine di svolgere la funzione ispettiva di cui al precedente comma 2. In caso di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni ad interim il Proboviro più anziano. Il Collegio è validamente costituito se almeno due dei membri con incarico di Presidente o di Sindaco effettivo non sono contemporaneamente impediti.

Articolo 8 - Compiti del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio scientifico:

1.1. propone le linee guida del piano triennale della società;

1.2. riporta la valutazione della attività di ricerca scientifica corrente;

1.3. detta le linee guida per l'impiego di tecnologie, sistemi, dispositivi, processi, metodiche, e per la loro applicazione per i servizi, di cui all'articolo 2 comma 4.

2. Per le finalità di cui al precedente comma i membri del Consiglio svolgono attività ispettiva presso le sedi della SCE e presso le strutture dei soci cooperatori per accertare la qualità della ricerca e dei servizi espletati. A tal fine è prevista una posta nel bilancio preventivo di ogni anno.

Articolo 9 - Relazioni sociali

1. La disciplina dei rapporti interni fra la società e i soci, fra SCE e lavoratori non soci, come di ogni altro rapporto interno è stabilita con Regolamento interno deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella osservanza della legge e del Regolamento (CE), nonché della Direttiva (CE), sopra richiamati, approvato in occasione della prima assemblea dei soci successiva alla adozione della delibera stessa.

2. Gli amministratori, i probiviri e i soci si astengono dal fare concorrenza alla SCE sotto qualsiasi forma.

3. La SCE provvede o contribuisce a provvedere alla installazione e manutenzione e assistenza, nonché all'addestramento all'uso, delle tecnologie, di sistemi, dispositivi, processi, metodiche di cui al precedente articolo 2 comma 4, i quali saranno utilizzati dai soci in via esclusiva. I soci corrispondono alla SCE un corrispettivo per tali prestazioni di volta in volta concordato attraverso un contratto per adesione.

4. I soci si impegnano a utilizzare quanto provvisto dalla SCE per le finalità di cui al precedente art. 2.

5. I soci non possono opporsi alla attività ispettiva degli organi deputati della SCE in relazione all'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 8 comma 2.

6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, gli amministratori, i probiviri o i soci sono dichiarati decaduti su deliberazione del Presidente,

previo parere conforme vincolante del Collegio dei Probiviri, con astensione del Proboviro eventualmente interessato. Nelle more possono essere dichiarati sospesi con deliberazione del Presidente. In caso di inosservanza delle stesse disposizioni da parte del Presidente, il procedimento di decadenza è iniziato dalla maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione, che, acquisito il parere vincolante dei probiviri sfavorevole al Presidente, dichiara la decadenza del Presidente e convoca la Assemblea straordinaria, con preavviso di almeno una settimana, per la ratifica.

7. I soci possono essere dichiarati altresì decaduti in caso di comportamento eticamente riprovevole, tale da danneggiare l'immagine della società, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 1 comma 7 e dall'articolo 2 comma 5. Per la decadenza si procede come al precedente comma 5.

Articolo 10 - Ammissione dei soci

1. Possono divenire soci cooperatori ordinari della società:

1.1. le persone fisiche, che presentino domanda di ammissione al presidente della SCE, completa di generalità e delle notizie richieste nel presente comma, che non abbiano precedenti condanne penali, salvo che per reati d'opinione, che abbiano in passato manifestato un genuino interesse per la medicina cellulare, la citologia, il bioelettromagnetismo o la coerenza nella materia, in possesso di una delle seguenti qualificazioni:

1.1.1. medico chirurgo o paramedico diplomato,

1.1.2. ricercatore in una disciplina scientifica della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali o della Facoltà di Medicina,

1.1.3. ingegnere o tecnico diplomato in elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni, informatica o in biotecnologie,

1.1.4. psicologo o assistente sociale o trainer sportivo diplomato;

1.1.5. economista con passato documentabile di ambientalista o con esperienza nel settore della sanità,

1.1.6. legale professionista, con documentata attività di ricerca o professionale in diritto ambientale o in materia di sanità o assistenza sociale,

1.1.7. filosofo o storico, con passato documentabile di ricerca o attività di ecologista o di assistenza socio-sanitaria;

1.1.8. epidemiologo o statistico diplomato, non compresi nelle precedenti categorie, con passato impegno documentabile in ecologia, igiene o salute pubblica;

1.2. le persone giuridiche o con personalità giuridica, il cui scopo sociale includa fini sociosanitari, che prevedano nei loro statuti il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, e che non risultino in stato di insolvenza ma di correntezza, e siano in possesso di certificazione di regolare corresponsione di salari e contributi ai lavoratori.

2. Possono divenire soci cooperatori ordinari o volontari o soci sovventori tutte le persone fisiche o giuridiche o con personalità giuridica che presentino domanda di ammissione al Presidente della SCE, completa di generalità e delle notizie utili ad accertare:

2.1. per le persone fisiche, l'assenza di condanne penali, salvo che per reati di opinione,

2.2. per le persone giuridiche che prevedano nei loro statuti il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, siano in stato di correntezza e solvibilità e siano in possesso di certificazione di regolare corresponsione di salari e contributi ai lavoratori.

3. Le domande sono istruite dal Collegio dei Probiviri che esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 da parte del candidato. L'istruttoria ha la durata massima di un anno per gli aspiranti soci cooperatori ordinari, mentre per gli aspiranti soci sostenitori o volontari, in presenza di domanda completa delle informazioni richieste di cui ai precedenti commi 1 e 2, si decide nella prima riunione utile del Collegio dei Probiviri.

4. I nuovi soci cooperatori ordinari debbono corrispondere tutte le quote sociali già corrisposte dai soci ordinari, all'atto della loro iscrizione.

Articolo 11 - Contributi e finanziamenti

1. Per le attività di cui al precedente articolo 3, la SCE potrà richiedere ed utilizzare contributi, fondi e provvidenze, finanziamenti e agevolazioni provvisti dalla Unione Europea, dagli Stati membri o associati nei quali opera una sua succursale, o dalle loro Regioni o Autorità locali. La provvista potrà avvenire da parte di Fondazioni o enti morali o pubblici o società pubbliche partecipate.

2. La SCE potrà inoltre richiedere prestiti da enti a partecipazione statale o regionale o di Autorità locale o da casse di risparmio o cooperative o rurali, nel limite di tre volte il capitale sottoscritto, ovvero da parte di banche o edge funds nel limite del capitale sottoscritto.

Articolo 12 - Esercizi e bilancio

1. Ogni esercizio ha durata annuale.

2. Il bilancio è approvato dall'Assemblea Ordinaria in via preventiva e consuntiva entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con il parere del Collegio dei Probiviri, costituita e deliberante secondo le modalità valide per l'Assemblea Ordinaria. In caso di giustificato motivo l'approvazione del Bilancio potrà essere rimandata non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Fino all'approvazione del Bilancio preventivo la SCE opererà entro gli stanziamenti validi per l'anno precedente scalati per il periodo di esercizio provvisorio. Il bilancio deve tener conto di stanziamenti e contabilità separata per le diverse sedi estere di SCE.

Gli eventuali avanzi di bilancio sono destinati in primo luogo alla costituzione del fondo di riserva legale.

Articolo 13 - Durata e scioglimento

1. La durata è stabilita in venticinque esercizi fino al 31 dicembre 2039 e sarà prorogabile su deliberazione dell'Assemblea.

2. La SCE potrà essere sciolta anticipatamente, con voto dell'assemblea Straordinaria, al termine dell'esercizio, successivamente al voto.

Articolo 14 - Requisiti mutualistici

1. E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

2. E' fatto divieto di remunerare strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

3. E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

4. In caso di scioglimento l'intero patrimonio della SCE, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 15 - Norma transitoria

1 Nella prima attuazione del presente statuto, la società promuove:

1.1 la ricerca della biointerazione cellulare con i campi magnetici in condizioni di ionorisonanza ciclotronica, anche a fini biotecnologici e diagnostici. A tal fine, con il capitale versato dai soci sovventori, è costituito un laboratorio scientifico, con sede in località stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

1.2 la applicazione presso i centri di cui al precedente articolo 2 di tecniche di terapia cellulare mediante campi magnetici in

condizioni di ionorisonanza ciclotronica di componenti cellulari molecolari, mediante il comodato d'uso di dispositivi appositi marcati CE e secondo idonee metodiche.

Articolo 16 - Norme finali

1. L'Assemblea stabilisce i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi sociali in sede di prima convocazione.

2. Per quanto non previsto nel presente statuto e nelle leggi, nel Regolamento (CE), nella Direttiva (CE) e nel Regolamento interno richiamati ai precedenti articoli 1 e 9, valgono le leggi, i regolamenti, gli usi e i costumi che si applicano nei diversi Paesi della Unione europea o associati nei quali hanno luogo la sede e le succursali della SCE, in relazione agli affari dalle stesse trattati.

Art. 2

Il primo consiglio di amministrazione sarà composto di cinque membri che vengono nominati nella persona dei signori prof. Livio Giuliani, presidente, e prof. Raoul Saggini, ing. Michele Casciani, prof. Nicolaj Blom e ing. Enrico Corsetti, consiglieri, l'ultimo dei quali con funzioni di tesoriere. Tutti i nominati presenti accettano, escludendo la sussistenza di impedimenti a loro carico.

Art. 3

L'indirizzo in Roma ove è posta la sede è viale delle Mura Gianicolensi n. 67, c.a.p. I-00152.

Art. 4

Ciascuno dei componenti sottoscrive una quota di capitale pari a euro 2.500 (duemilacinquecento).

Il capitale di costituzione risulta pertanto di euro 30.000 (trentamila).

L'organo amministrativo su nominato dà atto dell'avvenuto versamento da parte di ciascuno dei sottoscrittori di un importo pari a un quarto della quota sottoscritta.

Art. 5

Viene nominata Presidente Onorario la d.ssa Emilia Campochiaro vedova Preparata.

Art. 6

L'assemblea ordinaria nella sua prima riunione nominerà il Collegio dei Probiviri.

Art. 7

Sono nominati Soci Onorari per meriti scientifici il prof. Yogendra Sarvastava, il prof. Abraham R. Liboff, PhD, il dr. Settimio Grimaldi, PhD, il prof. Stanislaw Szmigielski, MD, il prof. Giuseppe Vitiello, MD.

Art. 8

Sono designati membri del Consiglio Scientifico, oltre i Soci Onorari, e i soci di diritto, il dr. Morando Soffritti, MD, il dr. Fiorenzo Marinelli, PhD, il dr. Giuseppe Genovesi, MD, il dr. Giuseppe Vitale, MD, la d.ssa Antonella De Ninno, PhD, il prof. Yogendra Srivastava e la prof.ssa Emilia Costa e il prof. Piergiorgio Spaggiari. Art. 10

Art. 9

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015.

Art. 10

L'ing. Michele Casciani viene delegato ad apportare al presente atto costitutivo e statuto tutte le modifiche e integrazioni che venissero richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 11

Le spese del presente atto e dipendenti, il cui ammontare si presume in euro duemilacinquecento, sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano e da me letto ai comparenti che su mia domanda lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono alle ore diciannove e quaranta. Occupa ventisette pagine e quindici righe di sette fogli.

F.to:=Livio Giuliani=Raoul Saggini=Maurizio Tuccil-

lo=Michele Scala=Michele Casciani=Piero

Santantonio=Vittorio Baracchini= Enrico

Corsetti=Emilia Costa=Paola Assennato=Giulio Festa= Nicolaj Blom=dr.

Massimo Maria Panvini Rosati notaio=.

La presente copia su supporto informatico di documento formato in originale su supporto cartaceo è conforme all'originale ex art. 20

D.P.R. n.445/2000. Dr. Massimo Maria Panvini Rosati notaio.

(FIRMA DIGITALE)

Bollo assolto in modo virtuale

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.